

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9

tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
tel. · fax 0321.824.230
tel. 0321.829.903

UFFICIO PAGHE

CIRCOLARE DEL 29/07/2015

Continuiamo il discorso che avevamo lasciato in sospenso con l'ultima circolare, per vedere le altre novità introdotte con il decreto sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, nonché la conciliazione vita – lavoro.

- In prima battuta il decreto ribadisce che la forma comune di rapporto di lavoro è il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- La disciplina del contratto a progetto viene abrogata, rimangono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
- Pertanto a partire da tale data i nuovi rapporti in questione non dovranno più essere formalizzati come contratti a progetto, ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative, senza progetto e senza necessità di un termine finale.
- Il contratto di collaborazione dal 1 gennaio 2016, sarà quindi possibile se:
 - Sarà previsto da accordi collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
 - sarà reso per attività prestata nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi;
 - Alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
 - Alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliati alle federazioni sportive nazionali ecc.
- Il superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, stabilendo che se l'associato in partecipazione è persona fisica il suo apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Quelli già in essere rimangono in vigore, fino alla loro cessazione.

Una ultima precisazione, il mancato godimento di un periodo di due settimane continuative di ferie nell'anno di maturazione, può creare problemi per l'autorizzazione a sgravi contributivi (vedi bonus assunzioni), in quanto non permette il recupero delle energie psico-fisiche del dipendente; questo lede la normativa sulla sicurezza sul lavoro, sanzionabile in sede di visita ispettiva, oltre a dover liquidare i relativi contributi dopo 2 anni dalla maturazione

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 29 luglio 2015